

**SOCIETA' DI PERSONE E DITTE INDIVIDUALI IN CONTABILITA' ORDINARIA
OPZIONE IRAP IN BASE AL BILANCIO ENTRO IL 1° MARZO 2013**

Entro l'1.3.2013, le società di persone e gli imprenditori individuali, in contabilità ordinaria, possono:

- optare per la determinazione della base imponibile IRAP in base alle risultanze del bilancio d'esercizio con riferimento al triennio 2013-2015;
- revocare l'opzione esercitata con riferimento al triennio 2010-2012; la revoca avrà effetto per l'intero triennio 2013-2015.

Che significa?

Già a partire dall'esercizio 2008, le regole di determinazione della base imponibile IRAP sono diverse per:

- le società di capitali (es. spa, srl, ecc.) e gli enti commerciali, da un lato;
- le società di persone commerciali (snc, sas e soggetti assimilati) e gli imprenditori individuali, dall'altro.

Infatti,

- **per le società di capitali:** i proventi e gli oneri che concorrono alla determinazione del valore della produzione netta sono assunti in base alle risultanze del bilancio d'esercizio, senza apportare più le variazioni in aumento e in diminuzione previste ai fini delle imposte dirette (tale regola generale, peraltro, soffre di alcune eccezioni);
- **per le società di persone e le ditte individuali,** invece, per calcolare la base imponibile, sommano e sottraggono i componenti positivi e negativi individuati dalla norma, nello stesso ammontare rilevante ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

Possono quindi determinarsi differenze anche rilevanti nell'imposta dovuta dalle due categorie di soggetti, a causa:

- sia della diversità di alcuni componenti assunti a base della determinazione della base imponibile (ad esempio, le plusvalenze e le minusvalenze rilevano solo in capo alle società di capitali e agli enti commerciali);
- sia della circostanza che, per le società di capitali e gli enti commerciali, di regola non operano i limiti di deducibilità previsti dal TUIR.

Chi può esercitare l'opzione

Possono esercitare l'opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole dettate per le società di capitali:

- **gli imprenditori individuali, in regime di contabilità ordinaria** (per obbligo o per opzione);
- **le società di persone, in regime di contabilità ordinaria** (per obbligo o per opzione).

L'opzione deve ritenersi preclusa per i soggetti in contabilità semplificata.

Modalità e termini di presentazione

L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta.

Al termine del triennio, essa si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che sia revocata, con effetto — anche in questo caso — per un triennio.

L'opzione o la revoca deve essere comunicata utilizzando il modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 31.3.2008.

Il modello deve essere inviato esclusivamente in via telematica, direttamente oppure tramite un intermediario abilitato (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc.).

L'esercizio dell'opzione o della revoca va comunicato, sempre in via telematica, entro 60 giorni dall'inizio del primo periodo d'imposta del triennio di riferimento.

Pertanto, se si intende optare per la determinazione della base imponibile IRAP in base alle risultanze del bilancio dal periodo d'imposta 2013, la comunicazione andrà inviata entro l'1.3.2013.

La stessa avrà effetto anche per il 2014 e il 2015, senza bisogno di ripresentare l'istanza ogni anno.

Nel 2016 sarà necessario presentare l'istanza soltanto se si intende revocare l'opzione effettuata (vale a dire, se si intende tornare ad applicare le disposizioni previste per le società di persone commerciali e gli imprenditori individuali).

Si ricorda che è possibile regolarizzare l'omesso invio nei termini della suddetta comunicazione, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 2 del DL 16/2012 (conv. L. 44/2012).

In particolare, è stato previsto che la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fi-scali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non

è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrativa di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

Per accedere a tale "sanatoria", occorre che il contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento:

- effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (intendendosi per tale la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento stesso);
- versi contestualmente l'importo di 258,00 euro, a titolo di sanzione, tramite il modello F24 (codice tributo 8114), ma senza la possibilità di effettuare compensazioni con crediti fiscali o contributivi disponibili.

Pertanto, nel rispetto delle suddette condizioni e fermo restando il versamento della citata sanzione, l'opzione o la revoca relativa al triennio 2013-2015 sarà possibile anche dopo il 1° marzo, purché entro il 30.9.2013.

È necessaria una VALUTAZIONE DI CONVENIENZA DELL'OPZIONE

Per le considerazioni formulate in premessa, i soggetti che intendono esercitare l'opzione dal periodo d'imposta 2013 dovranno valutare, entro il prossimo 1.3.2013, quale possa essere il risparmio fiscale derivante dalla determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali.

Tale analisi andrà compiuta con riferimento all'intero triennio 2013-2015, posta l'irrevocabilità dell'opzione di cui si è detto.

Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui, per lo stesso triennio, si intenda revocare l'opzione esercitata con riferimento al periodo 2010-2012.

Alla luce della suddetta possibilità di regolarizzazione, si può peraltro considerare l'ipotesi di differire la valutazione di convenienza e la conseguente presentazione dell'istanza fino al 30.9.2013, accollandosi il rischio della preclusione dell'opzione a seguito di controlli dell'Amministrazione finanziaria e, comunque, versando la predetta sanzione di 258,00 euro.

Lo Studio è a disposizione per:

- **effettuare appositi calcoli di convenienza;**
- **inviare l'eventuale opzione o revoca.**